

Copia autentica in 412  
Soldone SD/9-34

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 - 11° COMMA -  
DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865 FRA IL COMUNE DI SAN  
DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA IMPRESA R. MANGIAVAC-  
CHI S.P.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLU-  
SA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA  
ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN  
DONATO MILANESE SD/9-34.

4 bis

---///---

Registrato a MILANO

N. 23.393 di Repertorio N. 3.879 di Raccolta

il 25-11 19 81

Repubblica Italiana

Numero 29147

Serie H

L'anno millenovecentoottantuno questo giorno di giovedì diciannove  
novembre

Atti Pubblici

Esatte L. 201.000

19 novembre 1981

In Milano nella casa in Via Pirelli 30.

Avanti a me dott. ENRICO CHIODI DAELLI Notaio residente in  
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.



Sono presenti:

1) PESCATORI ENRICO nato a Corsico il 20 gennaio 1930 e domici-  
liato per la carica in Milano Via Pirelli 30, che dichiara di agire nella  
sua qualità di Presidente del Consorzio Intercomunale Milanese per  
l'Edilizia Popolare, codice fiscale 80101970152 in prosieguo chiamato  
"C.I.M.E.P." in esecuzione delle deliberazioni N.192 del 13 marzo  
1980 (C.R.C. n.66566 in data 7 agosto 1980) e N.496 del 17 luglio  
1981 (C.R.C. n.69619 del 12 agosto 1981) che in copia autentica si  
allegano al presente sotto le lettere =A= e =B=;

2) SPADARO cav. GAETANO nato a Gerace il 1° gennaio 1925 e c) che co  
domiciliato a San Donato Milanese Via Cesare Battisti s.n.c. il quale individua  
interviene nella sua qualità di assessore delegato del Comune di San Mangiav  
Donato Milanese codice fiscale 00828590158 in esecuzione delle della let  
deliberazioni n.88 in data 27 marzo 1980 (C.R.C. in data 24 aprile- lotto SF  
1980 N.45421) e N.60 in data 27 luglio 1981 (C.R.C. N.84178 in data popular  
5 ottobre 1981) che in copia autentica si allegano al presente atto d) che  
sotto le lettere =C= e =D=. 17 apr  
3) MANGIAVACCHI Ing. RAFFAELLO nato a Perugia il 26 aprile docum  
1917 e domiciliato a Milano Via A. Banfi 10, imprenditore il quale Conso  
interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- do, tr  
strazione della società "Ing. R. Mangiavacchi - S.p.A." con sede in legge  
Milano Via A. Banfi, 10 e col capitale di L.250.000.000= (duecento- e) ch  
cinquantamiloni), iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di inter  
Milano al N.76068 Registro Società, codice fiscale 00740350152, in ne c  
prosiegua denominata "Impresa Mangiavacchi" giusta delibera di legg  
consiglio in data 16 novembre 1981 che in estratto f) c  
autentico si allega al presente sotto la lettera =E=. ind  
Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e del  
che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano alla assistenza g)  
dei testimoni premettono: ac  
a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.; cr  
b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per h  
l'Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministeriale e  
28 aprile 1971 N.260 e successive modifiche ed integrazioni; e

1925 e c) che con deliberazione in data 8 febbraio 1980 N.57 il C.I.M.E.P., ha  
il quale individuato, d'intesa con il Comune di San Donato Milanese la Impresa  
e di San Mangiavacchi quale futuro utente in proprietà, ai sensi dell'art.35  
e delle della legge 22 ottobre 1971 N.865, di aree residenziali a parte del  
aprile- lotto SD/9-34 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e  
in data popolare della volumetria massima di mc.20883;  
e atto d) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 N.27 (C.R.C. in data  
17 aprile 1973 n.21862) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un  
aprile documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al  
quale Consorzio, dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, determinan-  
i- do, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata  
de in legge 865/71;  
ento- e) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 e successive  
e di integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazio-  
2, in ne del PEEP consortile, il programma pluriennale ex art.38 della  
a di legge 865/71, modificato dall'art.1 della legge 27 giugno 1974 n.247;  
o e f) che con deliberazione in data 8 febbraio 1980 N.56 il C.I.M.E.P. ha  
nza individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/9-34 ai sensi  
er dell'art.1 della legge 27 giugno 1974 N.247;  
le g) che, per l'attuazione del predetto piano di zona il C.I.M.E.P., ha  
acquisito aree a parte del lotto SD/9-34 in esse comprese quelle da  
cedersi in proprietà alla Impresa Mangiavacchi;  
er h) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il  
le costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/9-34 risulta  
essere il seguente:

- opere di urbanizzazione primaria L.145.238.760= (centoquarantacinquemilioni duecentotrentottomilasettecentosessanta);

- opere di urbanizzazione secondaria L.550.000.000= (cinquecentocinquanta milioni);

i) che la Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n.11/1033 del 28 marzo 1979, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 28 marzo 1979, 1° supplemento straordinario al n.21, ha assegnato al COLCOS Consorzio Lombardo Costruttori il contributo statale di cui all'art.19 della legge 457/78, ai sensi dell'art.36 della predetta legge 457/78, dell'importo di L.1.400.000.000= (unmiliardoquattrocentomilioni);

l) che la Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n.11/1191 del 4 ottobre 1979 ha approvato le "Norme di attuazione del Piano di Edilizia Residenziale, Legge 5 agosto 1978 n.457 biennio 1978/1979";

m) che il COLCOS con delibera consiliare del 19 marzo 1980 modificata con delibera del 22 luglio 1981 ha designato l'Impresa Mangiavacchi quale attuatrice dell'intervento sopra indicato.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni sopra citate

#### TRASFERISCE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Impresa Mangiavacchi ai sensi dell'art.35 - 11° comma della legge 22 ottobre 1971 n.865 la proprietà dell'area residenziale a parte del lotto SD/9-34 di metri quadrati 4.910= (quattromilanovecentodieci) catastali indicata

con bordo rosso, sulla planimetria che firmata dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera "F".

Tale area in forza del tipo di frazionamento N.7/78 approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il 28 novembre 1978 e del tipo di frazionamento n.6/80 in data 10 maggio 1980 approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano da allegarsi alla voltura del decreto di esproprio, in data 26 febbraio 1979 N.6262 LL.PP, sarà individuata nel vigente catasto terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n.27 - mappale 306= di Ha.0.04.80=;

foglio n.27 - mappale 268= di Ha.0.44.30=;

Coerenze:

a nord mappale 100; ad est mappale 307; a sud mappale 308; ad ovest

Via Di Vittorio.

La cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

#### Art.1

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate un edificio della volumetria massima di metri cubi 20.883= (ventimilaottocentoottantatre) destinato ad abitazione di edilizia economica e popolare i cui alloggi saranno ceduti alle persone indicate al successivo art.8.

#### Art.2

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L.25.885.000= (venticinquemilioniottocentoottantacinquemila), corrispondenti al costo presunto di esproprio della area residenziale ceduta nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di metri quadrati 26,5= (ventisei virgola cinque) ogni 100 metri cubi edificabili), per complessivi metri quadrati 10.444= (diecimilaquattrocentoquarantaquattro).

La suddetta somma di L.25.885.000= (venticinquemilioniottocentoottantacinquemila) sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni.

La complessiva somma di L.25.885.000= (venticinquemilioniottocentoottantacinquemila) viene ora versata dalla Impresa Mangiavacchi al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

### Art.3

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Impresa Mangiavacchi deve versare al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

a) L.56.384.100= (cinquantaseimilioni trecentoottantaquattromilacento) corrispondenti a L.2.700= (duemilasettecento) al metro cubo edificabile per le opere primarie;

b) L.135.321.840= (centotrentacinquemilioni trecentoventunomilaotto-

centoquaranta) corrispondenti a L.6.480= (seimilaquattrocentoottanta) al metro cubo edificabile per le opere secondarie.

Il versamento della somma di L.191.705.940= (centonovantunomilionesettecentocinquemilanovecentoquaranta) è avvenuto ed avverrà come segue:

L.33.830.460=(trentatremilioniottocentotrentamilaquattrocentosessanta) già versate il 17 luglio 1980 come da quietanza del Tesoriere del Comune di San Donato Milanese;

L.14.096.025= (quattordicimilioninovecentoseimilaventicinque) già versate il 17 novembre 1981 come da quietanza del Tesoriere del Comune di San Donato Milanese;

L.47.926.485=(quarantasettemilioninovecentoventiseimilaquattrocentoottantacinque) entro 6 (sei) mesi dal 17 luglio 1981;

L.47.926.485=(quarantasettemilioninovecentoventiseimilaquattrocentoottantacinque) entro 12 (dodici) mesi dal 17 luglio 1981;

L.47.826.485=(quarantasettemilioniottocentoventiseimilaquattrocentoottantacinque) entro 18 (diciotto) mesi dal 17 luglio 1981.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

#### Art.4

La Impresa Mangiavacchi dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso dell'area ceduta in proprietà nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n.1 edificio di abitazione del

volume di metri cubi 19.294= (diciannovemiladuecentonovantaquat-  
tro) avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla  
planimetria e dalla relazione che si allegano al presente atto sotto la  
lettera "G";

b) ad ultimare la costruzione dell' edificio residenziale entro il 31  
dicembre 1982, dato atto che i lavori sono stati iniziati il 22 luglio  
1980 come risulta dal verbale redatto dall'Impresa Mangiavacchi con  
l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese,  
sono stati sospesi dal 31 agosto 1980 al 13 settembre 1981 e sono  
stati ripresi il 14 settembre 1981.

I lavori si intendono ultimati alla data del relativo verbale da  
redigersi da parte della Impresa Mangiavacchi con l'intervento di un  
rappresentante del Comune di San Donato Milanese, verbale che  
dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura  
della Impresa Mangiavacchi stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse redatto per  
assenza del rappresentante del Comune entro il quindicesimo giorno  
dalla presentazione di apposita richiesta scritta da parte della  
Impresa Mangiavacchi al Comune di San Donato Milanese, i lavori si  
intenderanno ultimati al quindicesimo giorno successivo alla data di  
presentazione della richiesta stessa, facendo fede in tal caso, ai soli  
fini del riconoscimento della percentuale di incremento per riduzione  
tempi di realizzazione dell' edificio, la dichiarazione della Impresa  
Mangiavacchi medesima.

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal

Comune di San Donato Milanese a richiesta della Impresa Mangiavacchi per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.


Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

#### Art.5

La Impresa Mangiavacchi si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere in proprietà a persone aventi i requisiti di cui al successivo art.8 gli alloggi realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "H".

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il prezzo di cessione, relativamente alla quota di L.336.000= (trecentotrentaseimila) al metro quadrato di superficie complessiva indicata nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopracitato, potrà essere aggiornato per effetto del riconoscimento di una percentuale di incremento in funzione della riduzione dei tempi di realizzazione dell'edificio nella misura di:

- b1) 7,5% (sette virgola cinque per cento) per lavori ultimati entro il 14° (quattordicesimo) mese dalla ripresa dei lavori stessi;
- b2) 5% (cinque per cento) per lavori ultimati entro il 15° (quindicesimo) mese dalla ripresa dei lavori stessi;



b3) 2,5% (due virgola cinque per cento) per lavori ultimati entro il 16° (sedicesimo) mese dalla ripresa dei lavori stessi.

Il suddetto prezzo di cessione potrà, inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art.6.

Infine, nell'ipotesi che l'impresa pattuisca il trasferimento di uno o più alloggi in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dalla Impresa Mangiavacchi e non coperto da mutuo agevolato, per il periodo tra l'ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: tali interessi non potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (tre) punti.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo dell'edificio, dei finanziamenti e dei contributi..

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di San Donato Milanese.

#### Art.6

Al fine della revisione del prezzo di cessione degli alloggi sarà

riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.5.

Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal giugno 1981 alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando alla quota stessa la seguente formula:

$$Q_{fx} = Q_x \left( 1 + 0,5 \times \frac{(I_x - II) + (I_{x-1} - II)}{II} \right)$$

dove:

$Q_{fx}$  = valore finale al mese x della quota revisionata;

$Q_x$  = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi fra il mese di giugno 1981 e l'ultimazione dei lavori;

$I_x$  = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

$II$  = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese di maggio 1981;

$I_{x-1}$  = indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x - 1.

#### Art.7

L'Impresa Mangiavacchi si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di cessione alle persone acquirenti delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del

godimento degli alloggi previste al 15° - 16° - 17° - 18° - 19°	ven
comma dell'art.35 della legge 865/71.	cont
La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte del-	conc
l'impresa Mangiavacchi comporterà la risoluzione del contratto di	e) fr
cessione dell'area di cui all'allegato.	supe
La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° -	tual
18° - 19° comma dell'art.35 della legge 865/71 da parte delle persone	cess
acquirenti o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al	tien
precedente comma, nei confronti delle stesse o dei loro aventi causa.	dich
Art.8	nucl
Gli alloggi che la Impresa Mangiavacchi realizzerà sull'area ceduta in	(cinc
proprietà potranno essere venduti a persone aventi i seguenti requisiti:	calc
a) essere cittadini italiani;	(sett
b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività	figli
lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;	E' v
c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente	pers
separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo	carri
familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine è da	L'Im
considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico	Don
- sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori	alloc
(cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti	requ
il nucleo familiare, è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro	Per
o più vani;	assu
d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura	alle

vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contribuito o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dallo Stato o di altro Ente pubblico;


e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a L.12.000.000= (dodicimilioni) o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative anteriormente alla data di prima cessione degli alloggi realizzandi, da calcolarsi nel seguente modo: si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare; il reddito complessivo è diminuito di L.500.000= (cinquecentomila) per ogni figlio che risulti essere a carico, ed è calcolato, per i redditi da lavoro dipendente, nella misura del 75% (settantacinque per cento) dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio.

E' vietato il trasferimento in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

L'Impresa Mangiavacchi si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli alloggi, i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i requisiti sopra elencati.

#### Art.9

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Impresa Mangiavacchi dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e



dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la risoluzione del contratto di trasferimento dell'area:

1) qualora la Impresa Mangiavacchi non proceda all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione;

2) qualora la Impresa Mangiavacchi realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) qualora si verificano modifiche nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Impresa stessa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la Impresa Mangiavacchi ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Impresa Mangiavacchi prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Impresa Mangiavacchi non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt.2 e 3 nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'istituto di credito che

avesse concesso alla Impresa Mangiavacchi mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Impresa Mangiavacchi medesima o, dopo il frazionamento del mutuo, dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La risoluzione è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P. da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Impresa Mangiavacchi o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Impresa Mangiavacchi di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione dell'area.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

#### Art.10

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conser

vatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art.11

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Impresa Mangiavacchi la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

13

146

18

Art.12

TRATTI

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per l'impresa Mangiavacchi mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

sentiti i

I componenti che si trovano nelle condizioni di legge mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane ai componenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in calce ed a margine degli altri fogli.

l'assist

Consta il presente atto di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mia mano completati su sedici pagine intere e parte della diciassettesima.

GETTC

un'ape

venzio

F.to Enrico Pescatori

art. 2

" Raffaello Mangiavacchi


ta ara

" Gaetano Spadaro

" dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

GENERALE


101



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 193 del 13.5.80

IL PRESIDENTE

F. P. E. PESCATORI



115

117

45

C.I.M.F.P. - U.T.  
comune di San Donato Mil.  
stralcio azzun. lotto SD/9-34  
scala 1:1000  
allegato " " " " " "